


COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DESTINATE AL MERCATO

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2021)

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Presupposti del canone	3
Art. 4 Soggetti attivi e passivi.....	4
Art. 5 Dichiarazioni.....	4
Art. 6 Versamento del canone	4
Art. 7 Accertamento e riscossione coattiva del canone	5
Art. 8 Rimborsi	5
Art. 9 Occupazioni abusive	6
Art. 10 Sanzioni pecuniarie.....	6
Art. 11 Sospensione degli atti autorizzativi.	6
Rimozione delle occupazioni abusive.....	6
CAPO II RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE	8
Art. 12 Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto	8
CAPO III DETERMINAZIONE DEL CANONE	9
Art. 13 Graduazione e determinazione del canone.....	9
Art. 14 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.	9
Art. 15 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.	9
Art. 16 Esclusioni	10
Art. 17 Riduzioni	10
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 18 Disposizioni transitorie.....	11
Art. 19 Entrata in vigore	11

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
- a) "*Canone per il mercato*": il canone disciplinato dal presente regolamento, come specificato all'art. 1;
 - b) "*occupazione permanente*": è l'occupazione del suolo pubblico avente durata non inferiore all'anno; si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - c) "*occupazione temporanea*": è l'occupazione del suolo pubblico di durata inferiore all'anno;
 - d) "*soggetto passivo*" è il soggetto tenuto al pagamento del canone secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 3 Presupposti del canone

1. E' soggetta al canone l'occupazione, anche abusiva, di qualsiasi natura delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nell'ambito del mercato settimanale.

2. Il Canone per il mercato si applica in deroga al Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone comprende i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. All'autorizzazione ed alla concessione sono equiparati i titoli che, secondo la legge, legittimano l'occupazione pur in assenza di un provvedimento espresso. Se non diversamente specificato, nel presente regolamento il richiamo alla concessione è da intendersi riferito a qualsiasi altro titolo idoneo a legittimare l'occupazione.
3. Il subentrante è tenuto in solido al pagamento del canone per l'anno in corso alla data del subentro.

Art. 5
Dichiarazioni

1. Il responsabile del settore competente a rilasciare l'autorizzazione o la concessione deve inviare all'ufficio competente per le verifiche attinenti alla riscossione spontanea – se diverso – copia dell'atto autorizzativo.
2. Per le occupazioni per le quali sia previsto che, in luogo del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, possa essere presentata dichiarazione di inizio attività o segnalazione o comunicazione analoga, dovrà essere trasmessa copia di tali dichiarazioni. Parimenti deve essere inviata copia delle istanze di autorizzazione o di concessione, qualora su di esse si sia formato, nei casi previsti dalla legge, il silenzio assenso.
3. In ogni altro caso, il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio dell'occupazione, ogni modifica che possa comportare una variazione dell'ammontare del canone applicabile, nonché la cessazione.
4. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, ove non si verifichino variazioni che determinino un maggiore o minore ammontare del canone, nessuna dichiarazione è dovuta al Comune.

Art. 6
Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione.
2. Nel caso in cui l'occupazione sia legittimata sulla base di una dichiarazione di inizio attività o equivalente, oppure del silenzio assenso, il versamento è effettuato nel momento in cui, secondo la legge, l'attività può essere avviata.

3. Per le annualità successive alla prima, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per quelle a carattere temporaneo.

Art. 7

Accertamento e riscossione coattiva del canone

1. Il responsabile del settore competente controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro sessanta giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni. Qualora l'attività di accertamento sia affidata in concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo provvede in luogo del funzionario responsabile alle attività di cui al precedente periodo.

2. L'atto deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3 Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi dovuti nei termini previsti dal presente regolamento, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 10 nonché l'applicazione delle misure contemplate dall'art. 11.

4 Persistendo l'inadempimento, le somme dovute per canone, interessi, sanzioni e spese sono avviate a riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone è il responsabile del servizio tributi, salvo affidamento del servizio a soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge.

Art. 8

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi entro il termine di prescrizione, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 9
Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive quelle per le quali non sia stata rilasciata concessione, oppure quelle proseguite nonostante la concessione sia scaduta, annullata o revocata.
2. Sono equiparate alle occupazioni abusive quelle che eccedono la superficie autorizzata, per la sola parte in eccedenza, purché quest'ultima non sia inferiore ad un metro quadrato.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità sostitutiva del canone calcolata sulla tariffa che sarebbe stata applicabile in caso di occupazione debitamente autorizzata, aumentata del 25%.

Art. 10
Sanzioni pecuniarie

1. Sull'indennità sostitutiva del canone si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'indennità stessa.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone dovuto è soggetto al pagamento, oltre che del canone e degli interessi legali maturati, di una somma a titolo di sanzione pari al 30% dell'importo del canone non versato. Per il ritardato pagamento entro i novanta giorni dalla scadenza la sanzione è del 15%.
3. Il soggetto obbligato può sanare l'inosservanza del termine per il pagamento, prima che gli sia contestata la violazione, versando spontaneamente, oltre al canone dovuto, gli interessi ed una sanzione nella misura di un quarto di quella indicata al comma 2.

Art. 11
Sospensione degli atti autorizzativi.
Rimozione delle occupazioni abusive.

1. Le occupazioni prive della prescritta concessione, oppure effettuate in difformità dalla stessa, sono rimosse previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Il mancato versamento del canone che si protragga oltre i novanta giorni dalla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione o, comunque, del titolo abilitativo fino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione con

provvedimento notificato al soggetto che ha effettuato l'occupazione, nel quale è intimato il pagamento del dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione.

3. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine contenuto nell'intimazione di cui al comma 2, le occupazioni sono rimosse secondo la procedura prevista al comma 1.

CAPO II
RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE

Art. 12

Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 3, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese a ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune ed indirizzate al Servizio di Polizia Locale.
3. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione:
 - a) delle disposizioni in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
 - b) della normativa regionale, statale o dell'Unione Europea che preveda il ricorso a procedure di evidenza pubblica per il rilascio della concessione;
 - c) delle disposizioni contenute nel regolamento comunale che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 28 ottobre 2002 e s.m.i.
4. Si rinvia alle disposizioni del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della disciplina del procedimento di rilascio delle concessioni, nonché per la loro eventuale sospensione o revoca.

CAPO III DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 13 Graduazione e determinazione del canone.

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Art. 14 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa di 30,00 euro a metro quadrato.

2. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie ecceda l'occupazione del suolo.

Art. 15 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è rapportato alla durata delle occupazioni medesime. La durata e l'estensione dell'occupazione sono stabilite dai singoli atti di concessione.

2. Il canone giornaliero è pari ad euro 0,75 al metro quadrato.

3. Per le occupazioni che non si protraggano consecutivamente oltre le nove ore per ciascun giorno, la tariffa è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera (euro 0,03125/mq. per ora) e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

4. Al fine di semplificare la procedura di liquidazione del canone, si presume, sulla base delle disposizioni del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) che i titolari di posteggio fisso effettuino un'occupazione
 - 1) di otto ore consecutive per ogni giornata di mercato su 26 giorni all'anno, in riferimento al periodo 1° aprile-30 settembre;
 - 2) di sette ore consecutive per ogni giornata di mercato su 26 giorni all'anno, in riferimento al periodo 1° ottobre-31 marzo;
- b) che i titolari di posteggio stagionale effettuino un'occupazione di

otto ore consecutive al giorno per 26 giorni all'anno, in riferimento al periodo 1° aprile–30 settembre.

5. Tenuto conto delle superfici medie delle piazzuole disponibili nell'ambito del mercato settimanale e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17, agli spuntisti è applicata una tariffa forfettaria di 10,00 euro al giorno.

Art. 16 Esclusioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni realizzate da soggetti partecipati in via esclusiva o maggioritaria dal Comune;
 - c) le occupazioni esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o culturale, purché l'area occupata non ecceda i 4 metri quadrati;
 - d) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive o con finalità di promozione turistica o dei prodotti del territorio, organizzate da soggetti ai quali il Comune abbia concesso il patrocinio.

Art. 17 Riduzioni

1. La tariffa per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è ridotta del 30%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è da intendersi riferita a chi, in forza di debita concessione, sia assegnatario di un posteggio – sia esso annuale o stagionale – all'interno del mercato settimanale. Non si applica, difettando il requisito del “carattere ricorrente”, agli spuntisti.
3. La tariffa per le occupazioni temporanee è ridotta al 25% per le occupazioni, non esenti ai sensi dell'art. 16, realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o culturale.
4. La tariffa è ridotta al 50% per le occupazioni, permanenti o temporanee, realizzate con tende, gazebo e simili; ove le strutture siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Disposizioni transitorie

1. Per l'applicazione del canone si considerano le dichiarazioni o comunicazioni e gli accertamenti effettuati ai fini del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare ogni successiva variazione che determini un maggiore o minore ammontare del canone.

2. I versamenti che i contribuenti abbiano erroneamente effettuato, per l'annualità 2021, in riferimento al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, sono imputati al Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Eventuali importi residui a debito sono versati, a conguaglio, entro il 30 settembre 2021.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.